

Si allontanano i Consiglieri Spinazzè e Tonon.

## IL SINDACO PRESIDENTE

- richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25.06.2008 che ha approvato il piano di lottizzazione Pianca, nonché la convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione industriale D1/13 Pianca stipulata in data 27.06.2008 rep. n. 99815 notaio Giuseppe Dall'Antonia di Vittorio Veneto;
- fa presente che:
- l'art. 12 comma 6 della convenzione prevede che in caso di rifiuto da parte di un'impresa assegnataria il comune avrà facoltà di dar corso ad una nuova assegnazione oppure di acquistare in proprio la relativa area alle medesime condizioni entro il termine di mesi 18 (nel caso specifico entro il 27.12.2009);
- è stato inserito dall'Amministrazione in sede di bilancio di previsione lo stanziamento di bilancio per l'acquisto da effettuare mediante mutuo delle aree non assegnate;
- in data 15 aprile è intervenuta proposta di integrazione/specificazione della convenzione del 27.06.2008;

Si apre la discussione

Il Consigliere Ortolan ritiene opportuno non perdere l'obiettivo che il Comune si era prefissato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i vari interventi;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 22 del 25.06.2008 ad oggetto: Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Piano di Lottizzazione Industriale D1/13 Pianca. Approvazione”;

**Vista** la convenzione stipulata in data 27.06.2008 rep. n. 99815 notaio Giuseppe Dall'Antonia di Vittorio Veneto per l'attuazione del piano di lottizzazione industriale D1/13 Pianca;

**Vista** la proposta del 14.04.2009 pervenuta al protocollo n. 3717 del 15.04.2009 della ditta Pianca che propone ad integrazione/specificazione delle disposizioni di cui alla citata convenzione, che il comma 6 dell'art. 12 della convenzione stessa venga espressamente applicato anche alla fattispecie del lotto libero di cui alla comunicazione del 15.07.2008 con termine specifico assegnato per l'esercizio della facoltà del Comune anche diverso rispetto ai 18 mesi ivi previsti, purché non superiore al 15.10.2010;

**Visto** l'art. 12 della convenzione che recita:

Art. 12 – Cessione delle aree alle “imprese assegnatarie”.

1. Il “Comune” procederà a comunicare formalmente a “Pianca” i nominativi delle “imprese assegnatarie” entro il termine di giorni 30 dalla stipula della presente convenzione.
2. La cessione delle “superfici fondiari” costituenti i lotti 2-3-4-5 a favore delle “imprese assegnatarie” dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del collaudo

parziale delle specifiche opere di urbanizzazione ritenute indispensabili, ai sensi del successivo art. 13, per il rilascio dei relativi “Permessi di Costruire” sui lotti medesimi.

3. In sede di richiesta di tale collaudo parziale, la Direzione Lavori dovrà allegare i tipi di frazionamento dimostrativi dalla superficie fondiaria a base catastale oggetto dei trasferimenti di proprietà.

4. La cessione alle “imprese assegnatarie” avrà luogo in un’unica soluzione presso lo studio notarile incaricato da Pianca.

5. La cessione avrà luogo al prezzo di € 38,73/mq, con oneri fiscali di legge e spese notarili a carico delle “imprese assegnatarie”; il pagamento del corrispettivo a favore di “Pianca” avverrà in unica soluzione contestualmente al trasferimento in sede di stipula notarile.

6. In caso di rifiuto da parte di un’”impresa assegnataria”, il “Comune” avrà facoltà di dar corso ad una nuova assegnazione, oppure di acquistare in proprio la relativa area alle medesime citate condizioni, il tutto entro il termine massimo di mesi 18.

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica;

**Visto** l’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visti** gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”

Con voti palesi, espressi per alzata di mano, favorevoli n.10, astenuti n. 4 (Bet, Rosolen Busiol. Faldon), da n.14 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) Di aderire alla proposta della ditta Pianca parte integrante allegato sub “A” e quindi che ad integrazione/specificazione delle disposizioni di cui alla citata convenzione il comma 6 dell’art. 12 della convenzione stessa venga espressamente applicato anche alla fattispecie del “lotto libero” di cui alla comunicazione del 15.07.2008, con termine specifico, assegnato per l’esercizio della facoltà del Comune, anche diverso rispetto ai 18 mesi previsti, purché non superiore al 15.10.2010.
- 2) Di designare per la stipula della Convenzione e degli adempimenti successivi il responsabile del 3° Servizio area Tecnica.
- 3) Di autorizzare l’Ufficiale rogante ad effettuare i completamenti e le modifiche di forma ritenuti opportuni nell’interesse esclusivo della completezza dell’atto, con promessa fin d’ora di “rato e valido”.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Con separata votazione;

Con voti favorevoli palesi, espressi per alzata di mano, favorevoli n.10, astenuti n. 4 (Bet, Rosolen Busiol. Faldon), da n.14 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

- o \_ o \_ o \_ o \_

ALLEGATI OMISSIS